



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 18-12-2018

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. STATO DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:30**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

GROSSO CLAUDIO	Presente
CESARATO ALESSANDRO	Assente
BALDONI CRISTINA	Presente
MAZZON CELESTINO	Presente
BORGA FILIPPO	Presente
PIAZZA ANTONIO	Presente
GASPARINI CRISTINA	Presente
MARCASSA MAURO	Presente
BONESSO VITTORINA	Presente
Giomo Raffaella	Assente
Pavan Roberto	Assente
RONCHIN CLAUDIA	Assente
PETRUZZI EZIO	Assente

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. MARCASSA MAURO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

BORGA FILIPPO

PIAZZA ANTONIO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Prego!

- SINDACO

“Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Quarto d’Altino. Stato del processo di razionalizzazione.

Di prendere atto, ai sensi dell’art. 24 del Testo Unico, che non vi sono partecipazioni da alienare.

Di prendere atto che il processo di razionalizzazione delle partecipate dirette, da ultimo modificato con deliberazione n. 60, del 3 agosto 2016, si è concluso.

Di confermare la partecipazione in Piave Servizi S.r.l., in Veritas e in ACTV S.p.A., che sono le Società partecipate”.

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 8.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La recente evoluzione delle organizzazioni pubbliche è caratterizzata dalla diffusione di strumenti operativi individuati nelle società a totale capitale pubblico. Ciò determina la trasformazione dell’Ente pubblico in holding finalizzata al conseguimento delle proprie competenze istituzionali, anche attraverso lo strumento societario;
- il Comune di Quarto d’Altino detiene attualmente tre partecipazioni societarie dirette, attraverso le quali vuole garantire alla comunità di riferimento il servizio di raccolta dei rifiuti, il servizio idrico integrato e il trasporto pubblico locale. Il Comune di Quarto d’Altino detiene inoltre attraverso le partecipate dirette numerose partecipazioni societarie indirette;
- E’ importante sottolineare che il monitoraggio concreta una vera e propria attività istituzionale dell’ente, non esternalizzabile (C. conti, sez. contr. Piemonte, n. 56/2010/PAR);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell’11 Marzo 2016 è stata approvato il regolamento per il Controllo del Gruppo Comune di Quarto d’Altino;
- Il regolamento risponde compiutamente alle seguenti note della Corte dei Conti:
 - a. nella relazione sugli Organismi Partecipati 2015 la Corte dei Conti richiama gli Enti a potenziare la governance sugli organismi partecipati rafforzando i controlli interni (indipendentemente dal numero di abitanti degli Enti)
 - b. nella deliberazione n. 181/2015/PRSP19 marzo 2015 della Sezione Veneto ha affermato che *“l’intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull’adempimento degli obblighi contrattuali), d’indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l’aspetto dell’analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano”;*
 - c. Con nota protocollo numero 18666 del 28 Dicembre 2015 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto ha rilevato che *“ l’utilizzo di risorse*

pubbliche, anche se realizzato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che – direttamente o indirettamente concorrono alla gestione di tali risorse. Si richiama pertanto l'amministrazione sulla necessità di esercitare quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano”

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) in esecuzione del Programma di razionalizzazione delle partecipate locali ha imposto a Regioni, Province, Enti locali, Camere di commercio, Università e Autorità portuali l'avvio del “processo di razionalizzazione”;
- il comma 611 art 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015; lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
- il comma 612 art 1 della legge 190/2014 ha stabilito che:
 - a) i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - b) il piano venga trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”,
 - c) entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice hanno l'obbligo di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata; la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31 Marzo 2015 è stato approvato il piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Quarto d'Altino;
- il piano in particolare prevede:
 - la fusione per incorporazione in Piave Servizi srl di Sile Piave Spa e della consorella SISP srl;
 - la dismissione della partecipazione azionaria in Residenza veneziana srl;

- la dismissione della partecipazione azionaria in PMV srl;
- il mantenimento della partecipazione azionaria in VERITAS srl;
- il mantenimento della partecipazione azionaria in ACTV spa;
- con deliberazione n. 10 dell'11 Marzo 2016 il Consiglio Comunale ha preso atto della Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate sullo stato di attuazione del piano dalla quale si evince che:
 - è stata realizzata la fusione per incorporazione in Piave Servizi srl di Sile Piave Spa e della consorella SISP srl;
 - è avvenuta la dismissione della partecipazione azionaria in Residenza veneziana srl
 - è stata resa nota a PMV srl, AVM spa holding e al Comune di Venezia la volontà del comune di dismettere la quota di partecipazione azionaria in PMV srl. Dato l'esito negativo delle richiesta di cessioni delle azioni alla società stessa, ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile, il Comune proverà a vendere l'intera quota mediante gara ad evidenza pubblica;
 - è in corso il piano di razionalizzazione di VERITAS spa ;
- con deliberazione n. 60 del 3 Agosto 2016 il Consiglio Comunale ha :
 - a) modificato il Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31. Marzo 2015 prevedendo la dismissione di PMV spa attraverso il concambio con azioni di ACTV
 - b) aderito alla proposta di aumento di capitale di ACTV Spa con conferimento delle n. 518 azioni possedute dal Comune di Quarto d'Altino in PMV Spa, a fronte dell'assegnazione di N. 684 nuove azioni di ACTV Spa in quanto:
 - l'Operazione proposta consente al Comune di dismettere la propria partecipazione in PMV Spa, semplificando il pacchetto societario e realizzando nei fatti quanto era previsto dal Piano di razionalizzazione (passare da 6 a 3 società partecipate)
 - da un punto di vista economico con l'aumento di capitale proposto, ACTV rafforza significativamente il proprio patrimonio netto, in coerenza con le prospettive di sviluppo dell'attività della società nella gestione dei servizi TPL e mobilità, in funzione anche dell'avvenuta acquisizione dei requisiti per l'affidamento diretto in house, a seguito delle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea straordinaria del 30/3/2016.
 - avendo il socio di maggioranza AVM Spa preannunciato di conferire in aumento di capitale solo una quota limitata della sua partecipazione in PMV, la sua partecipazione in ACTV scenderebbe dal 77% al 66%, con conseguente aumento delle quota della Città metropolitana di Venezia (al 17,5%), della quota del Comune di Chioggia (all'11.2%) e degli altri Comuni soci (che, nel caso di loro piena adesione all'aumento di capitale, salirebbe dall'attuale 3,0% al 5,2 %)

Premesso inoltre che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- il decreto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 251/2016, che ha dichiarato incostituzionale la l. n. 124/2015, è stato integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 dal Governo, previa Intesa raggiunta in Conferenza Unificata;
- attraverso il decreto correttivo:

- a) è stata specificatamente ammessa la possibilità per le società partecipate dai Comuni che non hanno bilanci in perdita e che producono servizi di interesse economico generale di partecipare alle gare anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, superando un divieto rinvenibile in un'interpretazione restrittiva dell'articolo 4, comma 1, e articolo 2, comma 1, lettera h)
 - b) è stato fissato al 30 settembre 2017 il termine ultimo per l'approvazione dei piani di razionalizzazione straordinaria;
 - c) è stata notevolmente semplificata la procedura relativa alla costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie;
 - d) è stata ridotta la soglia minima di fatturato medio triennale da considerare al fine del piano straordinario di razionalizzazione: per il triennio 2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500.000 euro e non più di 1.000.000;
 - e) è stata introdotta la competenza dell'Assemblea dei Soci e non più del MEF a decidere sul numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione, fermo restando il tetto di spesa;
 - f) il divieto – fino al 30 giugno 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato per le società controllate dagli enti locali decorrerà soltanto dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, 0.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
 ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*
- per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
 - ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- e è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, DL. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Quarto d'Altino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

b) in società che, alla data di entrata in vigore del "Decreto correttivo", risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (0.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore [rispetto a detto limite] anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- si rende opportuno valutare le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

- a ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, e. l, T.U.S.P.;
- Con deliberazione n. 26 del 6 Settembre 2017 il consiglio comunale ha approvato la REVISIONE STRAORDINARIA delle partecipate come di seguito richiamata:

a) PIAVE SERVIZI SRL si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa. Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo" composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigè il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.

La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del REFERENDUM del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.

Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26 "disposizioni transitorie" e dell'articolo 1 "Oggetto" del T.U.S.P. le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.

B) VERITAS SPA si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda gestisce un servizio di interesse generale (servizio raccolta rifiuti) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing VERITAS spa è dotata di un Comitato di Coordinamento e Controllo .

Si evidenzia come Veritas S.p.A. rientra nella definizione di società quotate ai sensi del TUSP avendo la stessa, nel novembre 2014, proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, assumendo lo stato di EIP (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 dlgs 39/2010 alla quale si applicheranno le disposizioni del d.lgs 175/2016 solo laddove espressamente previsto.

C) ACTV SPA si conferma la partecipazione in quanto strategica, soprattutto in una logica di gestione dei servizi a livello metropolitano. Con deliberazioni dell'Assemblea del 15/12/2014, l'Ente di Governo ha provveduto ad affidare ad A.V.M. S.p.A. la concessione *in house providing* dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici, tranviari e di navigazione lagunare dell'ambito del bacino sino al 31/12/2019 specificando che la gestione operativa del servizio dovrà essere effettuata a mezzo della controllata Actv S.p.A., tramite la sottoscrizione di un contratto di appalto *gross cost*. ACTV SPA gestisce un servizio di interesse generale (il servizio

automobilistico extraurbano generale per conto della Città Metropolitana di Venezia) pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa. La città Metropolitana nel DUP 2017-2019 pone come obiettivo la trasformazione dell'azienda in una società in house. Risulta opportuno evidenziare, relativamente a questo aspetto, che l'assemblea straordinaria dei soci di ACTV spa ha approvato, nella seduta del 30 marzo 2016, le modifiche statutarie necessarie ad avviare la trasformazione in house della società ed, in particolare, ha deciso:

- a. l'inserimento della previsione dell'incapacità a terzi privati delle azioni, a rafforzamento della totale partecipazione pubblica già in essere;
- b. l'inserimento nell'oggetto sociale della gestione in house di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale;
- c. l'inserimento dell'espressa previsione del requisito del controllo analogo sulla società da parte degli enti che la partecipano, esercitato in via diretta e/o per il tramite delle società partecipate dagli enti medesimi, da attuarsi sia in forza dell'attribuzione di ulteriori materie alla competenza assembleare, sia in sede di quorum deliberativi assembleari, con il necessario consenso dell'Ente competente per territorio nelle decisioni riguardanti il servizio prestato in un ambito territoriale, nonché mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale da parte degli enti affidanti il servizio;

Acquisito che l'articolo 20 comma 1 del TUSP " razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche" prevede che " *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente , con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predispongono, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., che non vi siano partecipazioni da alienare,

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31 Marzo 2015 e modificato con deliberazione n. 60 del 3 Agosto 2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti; provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, 0.2, T.U.S.P.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Precisato che :

- visto l'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62/2013 e l'art. 7 del Codice di comportamento integrativo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30 gennaio 2014, la Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA competente per materia, in quanto Vicepresidente di Piave Servizi S.r.l, ha chiesto di astenersi dall'esprimere il parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto relativamente a Piave Servizi spa,
- la Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della revisione straordinaria, escludendo le questioni attinenti Piave Servizi srl;

- il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della revisione straordinaria, relativamente alle questioni attinenti a Piave Servizi srl;
- la Responsabile dell'AREA ECONOMICA ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica relativamente alle attività preliminari al consolidamento;
- la Responsabile dell'AREA ECONOMICA ha espresso parere favorevole relativamente alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Di prendere atto che** ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., che non vi siano partecipazioni da alienare
2. **Di prendere atto che** il processo di razionalizzazione delle partecipate dirette, da ultimo modificato con deliberazione n. 60 del 3 Agosto 2016 si è concluso;
3. **Di confermare** la partecipazione in:
 - A) **PIAVE SERVIZI SRL** si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.
 Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo" composto dai Sindaci pro tempore di tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all'uopo delegati in via permanente, i quali ultimi rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vigge il principio "una testa un voto", non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in relazione all'entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all'entità numerica dell'utenza riferita al Comune rappresentato.
 La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall'esito del REFERENDUM del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l'abrogazione dell'articolo 23 bis del D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO "2 SI' PER L'ACQUA COMUNE" hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società pubbliche.
 Si rende opportuno sottolineare che l'azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato disposto dell'art 26 "disposizioni transitorie" e dell'articolo 1 "Oggetto" del T.U.S.P. le disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l'applicazione per le società quotate sia espressamente prevista.
 - B) **VERITAS SPA** si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria. Nello specifico l'azienda gestisce un servizio di interesse generale (servizio raccolta rifiuti) in house providing. Pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.

Al fine di garantire i requisiti dell'in house providing VERITAS spa è dotata di un Comitato di Coordinamento e Controllo .

Si evidenzia come Veritas S.p.A. rientra nella definizione di società quotate ai sensi del TUSP avendo la stessa, nel novembre 2014, proceduto all'emissione di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati, assumendo lo stato di EIP (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 dlgs 39/2010 alla quale si applicheranno le disposizioni del d.lgs 175/2016 solo laddove espressamente previsto.

C) **ACTV SPA** si conferma la partecipazione in quanto strategica, soprattutto in una logica di gestione dei servizi a livello metropolitano. Con deliberazioni dell'Assemblea del 15/12/2014, l'Ente di Governo ha provveduto ad affidare ad A.V.M. S.p.A. la concessione *in house providing* dei servizi di trasporto pubblico locale urbani automobilistici, tranviari e di navigazione lagunare dell'ambito del bacino sino al 31/12/2019 specificando che la gestione operativa del servizio dovrà essere effettuata a mezzo della controllata Actv S.p.A., tramite la sottoscrizione di un contratto di appalto *gross cost*. ACTV SPA gestisce un servizio di interesse generale (il servizio automobilistico extraurbano generale per conto della Città Metropolitana di Venezia) pertanto ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l'amministrazione comunale può mantenere la partecipazione nella stessa. La città Metropolitana nel DUP 2017-2019 pone come obiettivo la trasformazione dell'azienda in una società in house. Risulta opportuno evidenziare, relativamente a questo aspetto, che l'assemblea straordinaria dei soci di ACTV spa ha approvato, nella seduta del 30 marzo 2016, le modifiche statutarie necessarie ad avviare la trasformazione in house della società ed, in particolare, ha deciso:

- a. l'inserimento della previsione dell'incandidabilità a terzi privati delle azioni, a rafforzamento della totale partecipazione pubblica già in essere;
- b. l'inserimento nell'oggetto sociale della gestione in house di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale;
- c. l'inserimento dell'espressa previsione del requisito del controllo analogo sulla società da parte degli enti che la partecipano, esercitato in via diretta e/o per il tramite delle società partecipate dagli enti medesimi, da attuarsi sia in forza dell'attribuzione di ulteriori materie alla competenza assembleare, sia in sede di quorum deliberativi assembleari, con il necessario consenso dell'Ente competente per territorio nelle decisioni riguardanti il servizio prestato in un ambito territoriale, nonché mediante la sottoscrizione di apposito patto parasociale da parte degli enti affidanti il servizio;

4. **Che la presente** deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
5. **Che l'esito** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, DL. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. **Che copia della presente** deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con votazione favorevole, espressa in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 14-12-2018.

Il Responsabile del servizio
F.to BRAVIN LAURA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 18-12-2018.

Il Responsabile del servizio
F.to CARRETTIN ROSANNA

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to MARCASSA MAURO

Il Segretario Generale
F.to Pontini Claudio

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. _____ Reg.Publ., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

Il funzionario delegato
F.to BRAVIN LAURA

Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Li, _____
Il funzionario delegato

BRAVIN LAURA

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Li, _____

Il funzionario delegato
F.to BRAVIN LAURA